



UNIONE
NAZIONALE
COOPERATIVE
ITALIANE
AGROALIMENTARE



prot. n. 121

UNCI AGROALIMENTARE

Unione Nazionale Cooperative Italiane
AGROALIMENTARE
Dipartimento PESCA ed Acquacoltura

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare

AUDIZIONE del 28 novembre 2018

pesca e turismo alieutico sportivo-ricreativo nelle acque interne

Atto Assegnato S.695

1

UNCI AGROALIMENTARE
C.F. 97783290583
Sede: Via San Sotero, 32 – 00165 Roma
Tel.066380822 / Fax 06630969
mail: unciagroalimentare@libero.it pec:unciagroalimentare@pec.it



UNCI Agroalimentare è Associazione Nazionale di rappresentanza di cooperative e consorzi della pesca e dell'acquacoltura, è stata costituita, dall'Unione Nazionale Cooperative Italiane UNCI, Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta con D.M. del 18/05/1975.

L'U.N.C.I. Agroalimentare, dipartimento pesca è componente del Tavolo di Consultazione permanente della Pesca ed Acquacoltura istituito presso il MIPAAFT ed è parte della compagine associativa della cosiddetta pesca commerciale.

L'U.N.C.I. Agroalimentare ha come obiettivo primario, nell'ambito della programmazione nazionale della pesca ed acquacoltura sostenibile, la reale applicazione della cosiddetta doppia "E".

Una Pesca Sostenibile, Economicamente ed Ecologicamente, incoraggiata da una serie di Leggi e Risoluzioni Comunitarie condivise dal Nostro Paese, e che – al contempo - riconoscono all'Italia una Sovranità Legislativa ed Economica non subalterna alle decisioni del Parlamento Europeo, così notoriamente distanti dalle nostre realtà marinare e pescherecce.

L'obiettivo dell'autorità di gestione è comunque quello di assicurare un equilibrato rapporto fra la dimensione degli stock ittici e l'attività di prelievo da parte dell'uomo, allo scopo di garantire nel tempo la sostenibilità della pesca.

I nostri areali marini sia per orografia che per cultura sono variegati e parcellizzati e lo stesso comparto è altrettanto parcellizzato sulla lunga e distesa penisola Italia.

LA PESCA IN MARE

La pesca in mare, ha tanti regolamenti che prevedono l'attività di prelievo e di sfruttamento della risorsa.

Con il Reg. (CE) 2371/2002 sono state introdotte misure di conservazione molto più stringenti ed,

in particolare, sono stati avviati i primi piani di ricostituzione e gestione.

Altri regolamenti hanno introdotto obblighi in materia di Piani di gestione, come ad esempio il regolamento “Mediterraneo” (reg. (CE) 1967/2006) e il regolamento relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP) (reg. (CE) 1198/2006)

Con una corretta l’applicazione di Piani di Gestione Generali suddivisi per GSA e i Piani di Gestione Locali Triennali di Pesca, per distretti, si può avere il rilancio del settore ittico.

Questa tipologia di approccio (Piani Gestione Locali Triennali di Pesca) risponde in modo più diretto ai problemi dello sfruttamento e della protezione dell’ambiente marino, nonché alla necessità di garantire continuità al ceti peschereccio ovvero uno sviluppo duraturo della risorsa marina, intesa anche come risorsa economica.

Uno dei criteri introdotti ed a cui è sottoposta la pesca in mare è quello del massimo rendimento sostenibile (MSY - *Maximum Sustainable Yield*), inteso come la quantità massima di pesce che si può catturare in un periodo indefinito di tempo senza danneggiare lo stock, è rappresentato dai piani pluriennali diretti a stabilire, in modo reale, la mortalità da pesca, per mestiere e specie, che si punta a raggiungere, in modo da assicurare una sostenibilità ambientale nonché economica ed occupazionale. Questi piani dovrebbero fissare tassi di mortalità a un livello tale da permettere col tempo di aumentare gli stock.

Consapevoli che l’obiettivo dell’MSY va raggiunto per quanto possibile entro il 2020, questo deve confrontarsi con esigenze sempre più pressanti legate al ricambio generazionale, alla modernizzazione dei settori e alla tracciabilità dei prodotti sia in termini di qualità che di sanità, senza trascurare - inoltre - gli aspetti socio-economici, e la gestione diretta della risorsa con un supporto scientifico indipendente.

Appare importante dare una maggiore valenza alla Direzione Generale della Pesca Nazionale in termini di pianificazione dei Piani di Gestione e delle azioni di Controllo e sfruttamento delle specie

ittiche presenti nel Mediterraneo, attraverso azioni sinergiche tra Stato e Regioni consentendo, là dove possibile, un maggior decentramento di competenze burocratiche anche attraverso azioni di creazione di uno sportello di ascolto e salvaguardia del mare Mediterraneo extra UE., creando anche quello che vorrebbe essere un vero Osservatorio del Mediterraneo.

Quindi, in sostanza, decentrare il comparto pesca commerciale in capo alle Regioni, e istituire un coordinamento alla D.G. Pesca attraverso l'elaborato programmato di nuovi piani generali di Gestione della risorsa e dei mestieri.

La Pesca in Acque Dolci

La Pesca in acque Dolci può essere praticata dai titolari di una licenza di pesca e nessuno può pescare in assenza di tale titolo.

La pesca sportiva è l'attività di pesca che sfrutta le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o sportivi, così come è prevista dal Regolamento CE1967/2006 cosiddetto "regolamento del Mediterraneo".

La pesca cosiddetta ricreativa o sportiva è essenzialmente un'attività sportiva praticata per divertimento nel tempo libero, senza finalità commerciali e con l'impiego di un numero limitato di attrezzi.

La pesca sportiva comprende un altissimo numero di iscritti e di praticanti, tanto è che ai fini della sostenibilità gli Stati membri come l'Italia al fine di garantire che con essa non vengano effettuate pratiche di concorrenza sleale e che tale attività non interferisca con la pesca commerciale, ha istituito un registro di iscrizione, sia per il catture, che per le specie da catturare (taglia minima e misura degli attrezzi).

Affare assegnato S695

Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di principi fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca e del turismo alieutico sportivo-ricreativo

Nel ripetere che l'UNCI AGROALIMENTARE dipartimento della Pesca ed Acquacoltura è organizzazione Datoriale ed associa organismi produttivi e pescatori professionisti o commerciali, abbiamo ritenuto comunque di dare il nostro contributo nella trattazione dell'affare assegnato S695.

Definizione Legislativa

(Legge 13 marzo 1958 n. 250)

Pescatori autonomi

Sono Pescatori Autonomi (detti anche pescatori della piccola pesca):

- I pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della Gente di Mare di 3° categoria tenuti dalla Autorità Marittima competente territorialmente (Capitaneria di Porto) che, associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti. (Art. 115 del Cod. Navigazione/Regio Decr. del 30/03/1942, n. 327).*
- I pescatori delle acque interne, iscritti nei Registri dei Pescatori di Mestiere tenuti dalle Amministrazioni Provinciali forniti di licenza ai sensi dell'art. 3 T.U. delle Leggi sulla Pesca/Regio Decr. 11/04/38, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua o di aziende vallive di piscicoltura.*

E' palese che la definizione di pesca relativa alle acque interne va rivista e rivisitata in quanto risalente addirittura ad un Regio Decreto.

Nella nostra lettura dell'articolato previsto dal Testo di Legge sulla pesca sportiva abbiamo sintetizzato gli aspetti salienti e/o di interesse generale

Alcune delle nostre proposte di modifica

Come è	Come emendiamo
<p>Art. 6.</p> <p>1. È istituito l'Albo nazionale delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa.</p> <p>2. La tenuta dell'Albo nazionale è affidata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.</p> <p>3. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo nazionale le associazioni di pesca, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico e in possesso dei requisiti di cui al comma 4.</p> <p>4. Le associazioni richiedenti devono possedere almeno i seguenti requisiti:</p> <p>a) una sede legale e amministrativa nazionale;</p> <p>b) la presenza stabile di proprie sedi periferiche in almeno quattordici regioni a statuto ordinario e in almeno una delle province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>c) un minimo di 50.000 tesserati che siano in possesso della licenza di pesca in acque interne e che, al momento della richiesta di iscrizione,</p>	<p>Art. 6</p> <p>1. È istituito l'Albo nazionale delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa</p> <p>2. La tenuta dell'Albo nazionale è affidata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo</p> <p>3. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo nazionale le associazioni di pesca, senza fini di lucro le associazioni nazionali dei pescatori, istituite con atto pubblico, possono essere riconosciute, ai sensi della presente legge, se soddisfano i seguenti requisiti:</p> <p>a) promuovere ed organizzare attività alieutiche e di salvaguardia della natura;</p> <p>b) non perseguire fini di lucro;</p> <p>c) prevedere la volontarietà dell'adesione e la possibilità di recesso da parte degli associati;</p> <p>d) avere un ordinamento statutario che preveda l'elettività delle cariche sociali;</p>

<p>siano in regola con il pagamento annuale;</p> <p>d) la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei documenti di bilancio di esercizio annuali;</p> <p>e) essere dotata di un proprio servizio di guardie giurate ittiche volontarie addette alla vigilanza a tutela degli ecosistemi acquatici, con una presenza stabile in almeno quattordici regioni a statuto ordinario e in almeno una delle province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>f) dimostrare comprovato impegno a salvaguardia della biodiversità, tutela degli ecosistemi acquatici, contrasto al bracconaggio ittico e alla pesca illegale;</p> <p>g) compiere attività formativa didattico-divulgativa ai fini della promozione della pesca sportiva e ricreativa;</p> <p>h) svolgere attività di ripopolamento e recupero ittico;</p> <p>i) possedere un ordinamento stabile e democratico sull'intero territorio italiano.</p>	<p>e) avere un'organizzazione a carattere nazionale con organi periferici;</p> <p>f) avere continuità e rilevanza esterna</p> <p>g) essere dotata di un proprio servizio di guardie giurate ittiche volontarie addette alla vigilanza a tutela degli ecosistemi acquatici, con una presenza stabile in almeno quattordici regioni a statuto ordinario e in almeno una delle province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>h) dimostrare comprovato impegno a salvaguardia della biodiversità, tutela degli ecosistemi acquatici, contrasto al bracconaggio ittico e alla pesca illegale;</p> <p>i) compiere attività formativa didattico-divulgativa ai fini della promozione della pesca sportiva e ricreativa;</p> <p>l) svolgere attività di ripopolamento e recupero ittico;</p> <p>m) possedere un ordinamento stabile e democratico sull'intero territorio italiano.</p>
<p>Art. 5. (Comitato tecnico nazionale per il turismo alieutico in acque interne e mare: «Tavolo Blu»)</p>	<p><i>Esiste Organismo presso il MIPAAFT D.M. 13453 del 7 giugno 2017 - Istituzione del Tavolo di consultazione permanente della pesca e dell'acquacoltura.</i></p>

<p>Art. 14. <i>(Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)</i></p>	<p><i>Si aggiunge, per completezza, che l'art. 40 della citata legge n. 154 del 2016 ha inserito nell'ordinamento sanzioni penali e amministrative per contrastare comportamenti che costituiscono bracconaggio ittico nelle acque interne e che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha istituito - all'art. 1, comma 125 - presso il Ministero della difesa, il "Fondo antibracconaggio ittico", con una dotazione di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, destinato a potenziare i controlli delle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri (CUTFAA) ultimo, dalla legge n. 154 del 2016 (c.d. collegato agricolo).</i></p>
--	---

COME VORREMMO CHE FOSSE

Lo sviluppo socio-economico del comparto pesca e il ricambio generazionale.

Una delle sfide più ardue è riuscire a coinvolgere i giovani nell'attività di pesca commerciale ed assicurare un adeguato ricambio generazionale alla stessa, per questo si deve mirare all'acquisizione di una nuova professionalità degli operatori e creare occasioni di lavoro anche in attività affini a quella della pesca tradizionale.

Il futuro della pesca in Italia deve puntare non su benefici legati ad un incremento dello sfruttamento delle risorse ittiche, ma al miglioramento generale delle condizioni di sicurezza, alla consapevolezza di poter essere imprenditori, competitivi e innovativi, in una logica di gestione responsabile delle risorse acquatiche ed avere una competenza in materia di Guardia Ambientale e di Operatori Turistici.

Mentre per la pesca professionale si punta a conservare o ad acquisire elementi indispensabili per la sopravvivenza di un'attività che ha rendimenti modesti ed un'elevata esposizione a variabili quali le normative, le condizioni climatiche e lo stato delle risorse, l'incremento di costi di carburanti e la contingentazione delle licenze, dall'altro canto il settore della cosiddetta pesca sportiva e/o ricreativa ha possibilità non legate direttamente al reddito ma mirate allo svago e ad una attività non legata a quell'incremento di sviluppo socio economico d'azienda. Quindi la sorella ricca del sistema pesca può sostenere anche economicamente il comparto produttivo della pesca commerciale.

Per questo è importante:

- il sostegno di attività di formazione professionale degli operatori del settore;
- la possibilità di migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro attraverso l'adeguamento delle imbarcazioni alle normative vigenti: una maggiore sicurezza a bordo con l'adeguamento agli standard di sicurezza, attraverso l'adozione di dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza e di dispositivi di protezione individuale per ridurre i rischi reali e quotidiani di chi svolge il mestiere di pescatore;
- la possibilità di garantire, attraverso disposizione normative, garantire una corretta pratica della Pesca Ricreativa non in concorrenza con la pesca commerciale.
- la possibilità di innescare un percorso turistico che non veda il mare, i fiumi ed i laghi nell'unica accezione balneare ed estiva, ma che promuova l'attività di pescaturismo e di ittiturismo, intese come attività integrative alla pesca professionale, supportate anche dalla pesca ricreativa che indubbiamente e più attrezzata con un naviglio competitivo;

- 1) la promozione di un turismo alternativo legato alle attività ittiche promuovendo aree destinate non alla cattura ma ad un ripopolamento della fauna ittica delle acque interne e lagunari nei periodi di minore afflusso turistico, per integrare anche quell'offerta turistica in zone al momento caratterizzate dalla prevalenza del turismo non diversificato e/o un maggior sviluppo di un turismo rurale e sociale.
- 2) la riduzione dello sforzo di pesca, passa necessariamente anche per le catture che effettua la pesca ricreativa, quindi pensando anche alla salvaguardia delle risorse ambientali ed alieutiche,
- 3) la creazione di un'integrazione economica al basso reddito dei pescatori commerciali, con un fondo di promozione e assicurazione creato con i proventi della istituzione di apposita Tassa di Concessione alla pesca sportiva ricreativa.

Quale Associazione di rappresentanza, inoltre, si ritiene di far proprio quel ruolo di garanti dell'autogestione imprenditoriale, previsto dalla L. 41 del 1982, assicurando a ciascun pescatore la possibilità di svolgere la propria attività in condizioni favorevoli allo sviluppo della propria impresa, nel rispetto delle leggi e del principio delle pari opportunità.

Un osservatorio della pesca

L'UNCI Agroalimentare, pur facendosi portavoce della pesca sostenibile, ritiene che con un censimento reale ed efficace degli operatori della pesca sia professionale che sportiva-dilettantistica e volendo salvaguardare le risorse alieutiche mediterranee c'è bisogno di:

- 1) Istituire un osservatorio permanente sulla pesca quale strumento di raccordo tra la politica degli interventi dell'Europa e le reali problematiche comuni dello Stato Paese.
- 2) Maggiore vigilanza sul prelievo, e contrasto al bracconaggio.
- 3) Centro di Raccolta di dati scientifici, sullo stato delle risorse della Fauna esistente nei fiumi, laghi e nelle acque ricadenti nella giurisdizione delle cosiddette acque interne,
- 4) Creazione, di un sistema partecipativo e di raccordo tra legge Nazionale e Leggi regionali.

Nel contempo vogliamo riportare all'attenzione di questa Onorevole Commissione che il Nuovo testo unificato recante interventi per il settore ittico (A.C. 338 e abb. della XVII legislatura nel corso della XVII Legislatura, la Camera dei deputati aveva già approvato, in prima lettura, il testo unificato delle proposte di legge C. 338, 339, 521, 1124, 4419 e 4421, recante interventi per il settore ittico.

Il testo era stato trasmesso al Senato, che concluse l'esame in Commissione in sede referente, il 12 dicembre 2017, senza apportarvi modifiche (AS 2914).

Il testo unificato prevedeva: quattro deleghe al Governo:

- ✓ una per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura;
- ✓ una per la riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
- ✓ una per la riforma della normativa in materia di pesca sportiva;
- ✓ una per il riordino delle concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e in materia di licenze di pesca.

Tale testo (che non ha terminato il proprio iter legislativo), istituiva, poi, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, i distretti di pesca e i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura.

Definiva, ancora, i principi e criteri per l'attività di "pesca-turismo" e "ittiturismo" necessari al comparto per una reale crescita e diversificazione delle attività; introduceva l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti comunitari e nazionali e a prestiti agrari di esercizio; disciplinava la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici.

Definiva, altresì, le modalità per l'assegnazione delle nuove quote di cattura del tonno rosso e rivedeva il sistema sanzionatorio per la pesca illegale.

La pesca professionale e/o commerciale resta in attesa che voglia questa Onorevole Commissione al fine di dare uno sviluppo armonico del settore Ittico nella sua interezza avere quelle opportunità di crescita.